



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione I Lavoro

nella persona del Giudice Roberto MUCCI
all'udienza del 28 giugno 2005 ha pronunciato, mediante lettura del
dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 205966 del Ruolo generale
affari contenziosi dell'anno 2004 e vertente

TRA

PUBBLIKAPPA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 88, presso lo studio
dell'Avv. Mauro AMICONI che, unitamente all'Avv. Raffaele
PELLEGRINO del Foro di Napoli, lo rappresenta e difende per procura in
atti

RICORRENTE - OPPONENTE

E

**I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"**, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in
Roma, via Nizza n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Gavina M. SULAS
per procura in atti

CONVENUTO - OPPOSTO

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio che
liquida in complessivi euro 2.000,00 per spese, diritti ed onorari, oltre
IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2005.

IL GIUDICE

Roberto Mucci

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso monitorio depositato il 19.1.2004 l'INPGI ingiungeva alla Pubblikappa s.r.l. il pagamento della somma di € 19.777,99 oltre spese, a titolo di contributi obbligatori per il periodo dicembre 1998-settembre 2001 e somme aggiuntive, relativamente alla giornalista

Il decreto ingiuntivo veniva concesso, senza clausola di provvisoria esecuzione, il 22.1.2004 e notificato il 4.2.2004.

Con ricorso depositato il 15.3.2004 proponeva opposizione la Pubblikappa s.r.l. negando la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico con la , assunta con mansioni di impiegata ed inquadrata al 3° livello c.c.n.l. emittenti radio private, dunque con mansioni e relativamente ad un settore non riguardanti il rapporto di lavoro giornalistico. Esponeva altresì: che la aveva adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro al fine di vedersi riconoscere la natura giornalistica del suddetto rapporto; che il ricorso era stato contrastato dalla Pubblikappa; che detto giudizio ancora pendeva; che in ogni caso non sussisteva la natura giornalistica del rapporto per i motivi illustrati dalla Pubblikappa nella comparsa di costituzione; che inoltre il decreto ingiuntivo era inammissibile poiché fondato su documenti non costituenti prova scritta del credito. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo con il favore delle spese.

Compare le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 28.6.2005 la causa, previo deposito di note illustrative, è stata posta in discussione e decisa con lettura dell'antescritto dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio.

In sede monitoria l'INPGI ha infatti prodotto documenti – quali la lettera di assunzione della Caricchio, il c.d. modello 5, l'iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, la denuncia per il recupero dei contributi assicurativi, l'avviso di pagamento con la specifica del credito azionato, la delibera n. 86/2001 concernente le somme aggiuntive e la relativa approvazione ministeriale – certamente costituenti, nel loro insieme, prova scritta idonea a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633-635 c.p.c. E' comunque noto come l'introduzione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo apra la fase a cognizione piena sul merito della pretesa azionata con il decreto.

Nel merito, dalla documentazione versata in atti emerge senz'altro la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'insorgere dell'obbligo contributivo nei confronti dell'INPGI, ovverosia il possesso dello *status* di giornalista – professionista ovvero praticante – risultante dall'iscrizione del giornalista presso l'albo e il carattere subordinato e giornalistico del rapporto di lavoro. Ciò in quanto è pacifico il fatto che la Caricchio abbia svolto per la Pubblikappa attività lavorativa subordinata per il periodo 9.11.1998-16.9.2001 e, d'altro canto, la stessa Caricchio risulta iscritta nel registro dei praticanti presso l'Ordine dei giornalisti della Campania dal 1°.12.1998 avendo effettuato pratica giornalistica effettiva e continuativa presso la redazione dei servizi giornalistici dell'emittente radiofonica "Kiss Kiss Italia" (di cui è editrice l'opponente Pubblikappa) dal 1°.12.1998 al 16.9.2001 (cfr. all. 38 del fascicolo monitorio).

Ora, il provvedimento di iscrizione all'albo adottato dall'Ordine ha natura ricognitiva e costitutiva dello *status* professionale di giornalista al quale la legge riconnette gli obblighi previdenziali. Infatti, secondo il consolidato principio giurisprudenziale (v., per tutte, Cass., SS.UU., n.

6252/1981), valevole anche per l'iscrizione all'albo dei praticanti giornalisti a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 67/1987, l'atto di iscrizione all'albo dei giornalisti rappresenta un provvedimento di accertamento di tipo costitutivo da cui deriva uno *status* professionale assoluto ed efficace verso tutti. Tale provvedimento non può costituire oggetto di sindacato incidentale in relazione alla disposta decorrenza dell'iscrizione da parte del giudice ordinario al fine della sua eventuale disapplicazione per asserita illegittimità dell'atto, atteso che l'iscrizione suddetta integra un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità, rispetto al quale il giudice deve limitarsi unicamente a riscontrarne l'esistenza senza poter porre in discussione lo *status* da esso derivante, che può venir meno soltanto a seguito di cancellazione da parte degli stessi organi professionali o di uno specifico accertamento in via principale. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità riconosce la piena equiparazione alla formale iscrizione nel registro dei praticanti dell'accertamento dell'esercizio di fatto della pratica giornalistica effettuata dall'Ordine nell'espletamento dei poteri sostitutivi (rispetto all'eventuale inerzia ingiustificata del direttore responsabile della testata che ometta la dichiarazione di avvenuta pratica) di cui all'art. 43 d.P.R. n. 115/1965 e successive modificazioni, riconoscendo altresì efficacia retroattiva a detto accertamento (Cass. n. 5636/2000).

La necessità di un accertamento in via principale circa la legittimità dell'iscrizione da parte dell'Ordine – iscrizione comunque basata su accertamenti effettuati dall'Ordine medesimo – supera, tra l'altro, la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 111 Cost. meramente adombrata dalla Pubblicappa nelle note autorizzate per la discussione senza un più puntuale riferimento alle norme suscettibili di declaratoria di incostituzionalità.

Orbene, dal conseguimento dello *status* di praticante disposto dal consiglio dell'Ordine discende l'automatica assoggettabilità alla

contribuzione INPGI, incumbendo sul datore di lavoro la prova dell'illegittimo conseguimento dell'iscrizione al registro dei praticanti (Cass. n. 11944/2004). Al riguardo deve peraltro notarsi come il richiamo effettuato dalla Pubblikappa al giudizio pendente presso il Tribunale di Napoli (parte opponente ha inserito nel ricorso in opposizione, quale parte integrante dello stesso, copia della propria memoria di costituzione nel giudizio medesimo contenente le istanze istruttorie colà avanzate) risulti alfine generico e non calibrato rispetto all'oggetto del presente giudizio, laddove parte opponente richiama atti, argomentazioni e richieste istruttorie proprie di un diverso processo nel quale l'INPGI non è parte.

In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, dal che consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

(come in epigrafe)

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2005.

IL GIUDICE

Roberto Mucci